

Bruxelles, 9 ottobre 2017
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0257 (NLE)**

**13043/17
ADD 1**

**WTO 234
COLAC 95**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 ottobre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2017) 584 final - ANNEX I
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità alle disposizioni del titolo VI ("appalti pubblici")

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 584 final - ANNEX I.

All.: COM(2017) 584 final - ANNEX I



Bruxelles, 9.10.2017
COM(2017) 584 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità alle disposizioni del titolo VI ("appalti pubblici")

ALLEGATO

DECISIONE N. [...] /2017 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del [...] 2017

che modifica l'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea ("l'Unione") e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo commerciale"), in particolare l'articolo 191;

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 191 dell'accordo commerciale stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo.
- (2) L'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo specifica i soggetti dell'amministrazione regionale e locale della Colombia i cui appalti sono disciplinati dal titolo VI.
- (3) In seguito a scambi di corrispondenza intercorsi tra l'Unione europea e la Colombia sull'attuazione dell'accordo commerciale, la Colombia ha comunicato all'Unione la propria intenzione di aggiungere una nota alla sottosezione 2 per specificare che rientrano tra i "soggetti appaltanti" tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. L'Unione e la Colombia hanno accettato tale modifica e convenuto che tale modifica non richiederà adeguamenti compensativi.
- (4) Al fine dell'inserimento di tale nota è necessario modificare l'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale. La decisione di modificare l'allegato può essere adottata, in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo, dall'Unione europea e dalla Colombia ("il paese andino interessato"), a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, poiché riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra tali parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le note dell'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale sono sostituite dal testo seguente:

"Note concernenti la presente sottosezione

1. Ai fini della presente sottosezione rientrano tra i "soggetti appaltanti" tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale.
2. Il titolo VI del presente accordo non comprende:

- a) gli appalti di alimenti, materie prime/fattori produttivi agricoli e animali vivi nel quadro di programmi di aiuto all'agricoltura e di assistenza alimentare; e
- b) appalti dei beni classificati alla sezione 2 (prodotti alimentari, bevande e tabacco; prodotti tessili, capi di abbigliamento e prodotti in cuoio) della CPC versione 1.0, per programmi di assistenza sociale."

Articolo 2

La modifica di cui all'articolo 1 non comporta un adeguamento compensativo poiché non comporta una riduzione del numero di soggetti interessati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a [...], il [...] 2017

Per il comitato per il commercio